

TI_GERICHTE 15.2000.196 vom 16. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.196

FR: TI_GERICHTE 15.2000.196 du 16 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2000.196 del 16 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e ex art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo esecutivo. Il ricorso LEF è un istituto di diritto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta , Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss.; Flavio Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.).

E. 2

Affinché sia data la via del ricorso ex art. 17 LEF, è necessario che vi sia una decisione dell'organo di esecuzione forzata, un motivo di ricorso, la legittimazione attiva del ricorrente, il rispetto del termine di ricorso e la competenza dell'Autorità di vigilanza (Flavio Cometta , Basler Kommentar, n. 15 ss., 18 ss., 27 ss., 36 ss., 49 ss. e 55 ss.; Flavio Cometta , Commentario , n. 2.2 ad art. 1 pag. 33s.).

E. 2.1

In casu occorre rilevare che per quanto attiene le esecuzioni del gruppo 16'136, esse sono tutte state saldate già con il pagamento 25 luglio 2000 del datore di lavoro del ricorrente rispettivamente con il pagamento 11 agosto 2000 dell'UE ai creditori. Di conseguenza il ricorso qui in esame contro l'atto compiuto (o omesso) dall'organo di esecuzione forzata appare largamente tardivo ed va dichiarato irricevibile su questo punto.

E. 2.2

Per quanto riguarda invece le esecuzioni contenute nel gruppo 16'368 occorre rilevare che le esecuzioni n. _____ della _____ e n. _____ del _____ risultano pagate; il pignoramento di salario rimane pertanto ancora attivo per l'esecuzione _____ della _____. Di conseguenza il ricorso qui in esame, per quanto tenda alla contestazione del modo di riversamento delle trattenute operato dall'UE, è ricevibile nel termine di legge di 10 giorni dopo ogni trattenuta mensile e conseguente riversamento da parte dell'UE. In casu si deve tuttavia rilevare che il ricorrente ha presentato il proprio ricorso in data 14 dicembre 2000, anticipando la trattenuta di stipendio del 19 dicembre 2000. Il ricorso, seppur presentato prematuramente, può tuttavia essere dichiarato ricevibile, poiché l'atto contestato nel frattempo è stato compiuto.

E. 3

In virtù dell'art. 22 LEF, sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento; la nullità – rilevabile d'ufficio in ogni momento e con effetto ex tunc – è rilevata in primo luogo dall'organo di esecuzione forzata, legittimato a sostituire la propria decisione sino all'invio della risposta ad un ricorso (Cometta , Basler Kommentar , n. 14 e 18 ad art. 22); in secondo luogo la nullità va rilevata dalle autorità di vigilanza cantonali sia in qualità di autorità di ricorso sia in qualità di organo ispettivo degli Uffici di esecuzione forzata, indipendentemente se l'accertamento avviene nell'ambito di un ricorso o meno (Cometta , Basler Kommentar , n. 15 ad art. 22); in terzo luogo la nullità può essere accertata anche dalla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, ma unicamente nell'ambito di un ricorso pervenuto ex art. 19 LEF (DTF 118 III 6 cons. 2a; Cometta , Basler Kommentar , n. 15 ad art. 22); da ultimo non è escluso che in casi del tutto particolari, un tribunale differente da quelli summenzionati, possa rilevare la nullità di un atto esecutivo che ha dato di seguito origine ad un procedimento dinanzi a sé: è il caso ad esempio del giudice del rigetto dell'opposizione confrontato ad un precetto esecutivo manifestamente nullo (Cometta , Basler Kommentar , n. 18 ad art. 22).

E. 3.1

Nel caso in esame, nonostante il ricorso non possa essere interamente dichiarato ricevibile (cfr. cons. 2.1 e 2.2), esso va comunque trattato come una segnalazione di nullità, atteso che se questa Camera dovesse accertare degli errori da parte dell'UE di Lugano, l'eventuale accoglimento del ricorso o della segnalazione avrebbe certamente degli effetti sul modo di procedere generale dell'UE di Lugano.

E. 4

In virtù dell'art. 93 cpv. 2 LEF il pignoramento di salario ha una durata massima di 12 mesi dal giorno dell'esecuzione del pignoramento, o nel caso di partecipazione al pignoramento di diversi creditori dall'esecuzione del primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (Georges Vonder Mühl , Basler Kommentar , n. 61 ad art. 93).

E. 4.1

In linea di principio la ripartizione a favore dei creditori dovrebbe avvenire unicamente al termine del pignoramento o con il ritiro delle esecuzioni. È tuttavia possibile effettuare dei pagamenti parziali ex art. 144 cpv. 2 LEF a favore dei creditori procedenti, soprattutto se ciò si impone per il genere del credito posto in esecuzione (p.es. prestazioni alimentari); tale modo di procedere diventa tuttavia più complicato e sicuramente più oneroso sia in tempo che in costi, allorquando l'organo di esecuzione forzata deve effettuare dei pagamenti parziali a più creditori nello stesso gruppo di esecuzioni: infatti l'Ufficio dovrebbe in linea di principio allestire ogni volta uno stato di riparto provvisorio, ponendo a carico del debitore le spese previste dalla OTLEF (Georges Vonder Mühl , Basler Kommentar , n. 63 s. ad art. 93). La prassi – condivisa da questa Camera – dimostra che gli Uffici del Cantone effettuano dei riparti secondo criteri interni che non hanno mai dato adito a contestazioni.

E. 4.2

Nell'ambito di un pignoramento di salario ex art. 93 LEF, le trattenute mensili devono essere versate all'UE, che – come anzidetto – non è legalmente tenuto a riversarle

immediatamente a uno o più creditori del medesimo gruppo di esecuzioni. Tuttavia dal profilo del diritto esecutivo gli interessi di mora (posti in esecuzioni) decorrono sul credito intero solo fino al giorno in cui l'Ufficio riceve la trattenuta: da questo giorno, se il credito non può essere interamente saldato, decorrono interessi di mora sulla rimanenza (DTF 116 III 58 che si rifà all'art. 12 cpv. 2 LEF, sentenza tuttavia criticata da Georges Vonder Mühl , Basler Kommentar , n. 64 ad art. 93 e da Christian Schöniger , Basler Kommentar , n. 76 ad art. 144).

E. 4.3

In virtù dell'art. 110 LEF, i creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'Ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo. Le domande di proseguimento, presentate dopo questo termine, formano un secondo gruppo con pignoramento separato: i beni già pignorati a favore di un gruppo precedente di creditori possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavata non spetti ai creditori che hanno proceduto al pignoramento anteriore (Ingrid Jent-S Ø rensen , Basler Kommentar , n. 59 ss. ad art. 110). In casu il ricorrente si lamenta del fatto che il Comune di Lugano, il cui credito è stato iscritto nel secondo gruppo, non profitti più di pagamenti mensili, che invece vengono riversati solo alla _____; questa Camera ha tuttavia accertato che il _____ ha sì promosso un'altra esecuzione, giunta allo stadio del pignoramento, ma che tale credito è stato inserito in un gruppo successivo a quello in cui si trova il credito della _____: di conseguenza, fino ad estinzione del credito di quest'ultimo creditore, non è possibile riversare alcunché a favore delle esecuzioni del prossimo gruppo. Su questo punto, il ricorso – per quanto ricevibile – va dunque respinto.

E. 5

In casu questa Camera, sulla scorta dell'istoriato contabile delle esecuzioni dei due gruppi in questione, ha appurato che: - nel gruppo 16'136 l'UE ha trattenuto somme sufficienti per garantire nell'arco di 3-4 mesi dei pagamenti cospicui a tutti i creditori del gruppo; - sempre nel gruppo 16'136, l'UE ha sì calcolato gli interessi fino all'effettivo pagamento ai creditori, ma che non ha allestito alcuno stato di riparto provvisorio; la "perdita" sugli interessi di mora (nell'ordine di poche decine di franchi, visti gli importi posti in esecuzione) è stata largamente compensata dai "benefici", dovuti al risparmio dei costi per l'allestimento degli stati di riparto provvisorio (ciascuno nell'ordine di CHF. 25/30.--) e dei pagamenti connessi; - nel gruppo 16'368 occorre rilevare che l'UE ha effettuato tutti i pagamenti immediatamente dopo la ricezione della trattenuta sul salario, anche perché una delle tre esecuzioni è stata saldata con la prima trattenuta, e la seconda è stata saldata con la seconda trattenuta; di conseguenza il gruppo rimane aperto sino a totale estinzione del credito rimanente della _____ (cfr. cons. 4.3.); estinto questo credito le trattenute verranno suddivise tra i creditori del gruppo successivo.

E. 5.1

Alla luce di questi fatti, occorre riconoscere che nulla può essere imputato all'UE, che al contrario ha agito nell'interesse del ricorrente, risparmiandogli costi esecutivi supplementari. Il ricorso e rispettivamente la segnalazione di nullità vanno pertanto respinti, nella misura in cui sono ricevibili.

E. 6

Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 5, 12, 17, 19, 20a, 22, 93, 110 e 144 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso 14 dicembre 2000 di _____, per quanto ricevibile, è respinto. 2. La segnalazione 14 dicembre 2000 di _____, è evasa nel senso dei considerandi. 3. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 5. Intimazione a _____ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.